

Potrà tuttavia essere mantenuta una ritenuta minima ai fini statistici ed al fine di acquisire allo Stato in termini di gettito quello che attualmente viene acquisito dalle banche in termini di commissioni. Il tutto con il vantaggio di una maggiore chiarezza dei bilanci;

h) *riduzione della misura del credito d'imposta ed adeguamento dell'imposizione di conguaglio*. Già oggi, in presenza di un'imposizione sul reddito d'impresa operata con un'aliquota aggregata (Irpeg + Ilor) del 52,2%, il meccanismo del credito d'imposta non attribuisce al socio un credito corrispondente all'intero onere sopportato dalla società. Il credito è infatti limitato alla sola Irpeg che, con l'aliquota del 36%, corrisponde a circa il 70% del prelievo complessivo sul reddito. Il 30% corrispondente all'Ilor costituisce invece un prelievo a titolo definitivo in capo alla società.

Questa considerazione, oltre a quella della minore progressività della nuova curva di aliquote dell'imposta personale sul reddito, suggerisce di attuare la riforma riducendo il credito d'imposta non solo per adeguarlo alla nuova aliquota del 35%, ma anche per concepire come definitiva una analoga quota del 30% del prelievo operato in capo alla società.

Per evitare il formarsi di ingiustificate posizioni creditorie non dovrà poi essere operata alcuna ritenuta sugli utili distribuiti dalle società di persone;

Il fenomeno di doppia imposizione economica che ne consegue troverà infine un correttivo nella disciplina del gruppo di imprese, dove la sostanziale unità dell'iniziativa imprenditoriale richiede al sistema impositivo un approccio egualmente unitario.

Per quanto concerne l'imposizione di conguaglio, anche questa dovrà essere rideterminata al fine di adeguare l'onere in caso di distribuzione alla nuova aliquota della Tgs;

i) *riconoscimento fiscale del gruppo d'impres*e. Introduzione di un sistema facoltativo per la tassazione del gruppo di imprese, limitatamente alle società residenti, sulla base della somma algebrica degli imponibili risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle singole entità legali, corretta da alcune rettifiche fra le quali, in primo luogo, l'eliminazione dei dividendi e della svalutazione delle partecipazioni, rispettivamente provenienti dalle, e relative alle, società del gruppo;

l) *valutazione delle partecipazioni*. È già stato notato che, fra gli interventi antielusivi contenuti nella legge finanziaria per il 1995 è stata cancellata la possibilità di utilizzare in sede di fusione e scissione il disavanzo di annullamento per l'iscrizione di plusvalenze in franchigia d'imposta e tuttavia fiscalmente riconosciute, fra l'altro anche ai fini del calcolo di ammortamenti deducibili.

Si è già fatto riferimento al fondamento razionale di questo riconoscimento, che sostanzialmente consiste nel dare rilevanza fiscale all'ammortamento della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di una partecipazione ed il sottostante patrimonio netto contabile. Questa differenza è soggetta ad ammortamento sul bilancio consolidato e, in caso di fusione della società acquisita, anche sul bilancio civilistico dell'incorporante: non è quindi fuor di luogo che tale differenza possa divenire fiscalmente rilevante.

L'irrazionalità della precedente disciplina consisteva nel fatto che tale riconoscimento dipendesse da un'operazione di fusione (o di scissione), che nul-